

SETTORE

DICHIARAZIONI

**LA NUOVA DETRAZIONE / DEDUZIONE PER
EROGAZIONI COVID-19 E IL MOD. REDDITI 2021**

RIFERIMENTI

- Artt. 66 e 99, DL n. 18/2020
- Circolari Agenzia Entrate 3.4.2020, n. 8/E e 6.5.2020, n. 11/E
- Risoluzioni Agenzia Entrate 27.4.2020, n. 21/E; 14.5.2020, n. 25/E e 21.12.2020, n. 80/E
- Istruzioni mod. REDDITI 2021

IN SINTESI

Con il c.d. "Decreto Cura Italia" è stata introdotta una specifica disciplina per le erogazioni liberali effettuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19. In particolare è prevista:

- *una detrazione nella misura del 30% per le persone fisiche e gli enti non commerciali;*
- *la deducibilità dal reddito d'impresa per i soggetti titolari di reddito d'impresa.*

Dopo aver riepilogato i principali aspetti della detrazione / deduzione spettante, nonché i relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, si illustrano le modalità di esposizione di tali erogazioni nel mod. REDDITI 2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con gli artt. 66 e 99, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è stata introdotta la possibilità di fruire di una specifica **detrazione / deduzione per le erogazioni liberali effettuate, sia in denaro che in natura, per sostenere le attività di contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.**

In particolare, si rammenta che il citato art. 66:

- al comma 1 prevede che:



*"per le erogazioni liberali in denaro e in natura, **effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione dall'imposta lorda** ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30 per cento**, per un importo non superiore a 30.000 euro";*

- al successivo comma 2 prevede che:



*"per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti".*

In applicazione di tali disposizioni, pertanto:

- una **persona fisica / ente non commerciale** può fruire di una **detrazione IRPEF / IRES pari al 30% per le erogazioni liberali effettuate nel 2020, in denaro e in natura**, per un ammontare **massimo della detrazione pari a € 30.000** (corrispondente a erogazioni per € 100.000), al fine di finanziare gli interventi di contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19, **a favore di:**
 - Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
 - enti / istituzioni pubbliche;
 - fondazioni / associazioni;
 - enti religiosi civilmente riconosciuti;
- un'**impresa** può fruire della **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, **in denaro e in natura**, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, **effettuate nel 2020**, con le modalità previste dall'art. 27, Legge n. 133/99.
Tali erogazioni sono **deducibili anche ai fini IRAP "nell'esercizio in cui sono effettuate"**;
- per le **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto l'ammontare della deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR) ;
 - del residuo valore fiscale all'atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
 - del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di "beni merce" di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.In tal caso, inoltre, la donazione del bene **deve risultare da atto scritto** contenente una **dichiarazione del donatore**, relativamente al **valore del bene donato**, al **destinatario**, all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**;
- il valore dei beni ceduti gratuitamente **non determina ricavi / plusvalenze** fiscalmente rilevanti.

In merito, nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **per le imprese la deduzione** in esame è collegata **soltanto all'effettuazione dell'erogazione liberale** e spetta a prescindere dalla presenza o meno di un reddito d'impresa. In altre parole, la deduzione **è riconosciuta anche se** nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione liberale **è realizzata una perdita fiscale.**

Nella citata Circolare n. 8/E è stato altresì chiarito che sono **detraibili** anche:

- le donazioni aventi ad oggetto **misure di solidarietà alimentare a condizione che:**
 - i **destinatari siano i soggetti individuati dalla normativa relativa all'emergenza COVID-19;**
 - le stesse siano **effettuate mediante i predetti enti / ONLUS / organizzazioni** oppure **direttamente a favore delle strutture** di ricovero e cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, **coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19** sulla base di specifici atti delle competenti Autorità pubbliche;
- le **erogazioni liberali effettuate direttamente a strutture ospedaliere** del territorio.

Con la Risoluzione 21.12.2020, n. 80/E la stessa Agenzia ha inoltre specificato che sono detraibili anche le donazioni, in denaro e in natura, **finalizzate a sostenere l'acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza (DAD)**, effettuate **a favore dei Comuni o della Protezione Civile.**



Al ricorrere di tale finalità, nel caso in cui la donazione sia stata effettuata **direttamente all'Istituto scolastico, non trova applicazione** la detrazione in esame ma quella del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR prevista per le erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Ai fini in esame, come previsto dall'art. 99 del citato Decreto, sono stati istituiti appositi c/c dedicati:

- dapprima il c/c 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- successivamente i c/c intestati al Dipartimento della Protezione Civile con IBAN:
 - IT84Z0306905020100000066387, finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
 - IT66J0306905020100000066432, volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del COVID-19.

In merito alle **modalità di effettuazione** delle erogazioni e conseguentemente alla **documentazione necessaria** per poter fruire della detrazione / deduzione in dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni 27.4.2020, n. 21/E e 14.5.2020, n. 25/E ha precisato che anche per le erogazioni in esame, come ordinariamente previsto per la generalità delle erogazioni liberali, è necessario che:

- il versamento sia **effettuato con mezzi tracciabili.**



In ogni caso, pertanto, la detrazione **non spetta** per le erogazioni effettuate **in contanti;**

- dalla ricevuta del versamento bancario / postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito / di debito / prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:
 - il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale;
 - il carattere di liberalità del pagamento;
 - che il versamento sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra esposto:

- **se il versamento è stato effettuato direttamente** su uno dei sopra citati **c/c dedicati all'emergenza COVID-19, è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito / di debito / prepagata risulti come beneficiario uno dei predetti conti;**
- se l'erogazione in denaro è pervenuta al Dipartimento della Protezione Civile **per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding o degli enti** richiamati dall'art. 27, Legge n. 133/99, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente debba avere:

- oltre alla ricevuta del versamento (bancario o postale), oppure all'estratto conto della società che gestisce la carta di credito / di debito / prepagata e alla ricevuta attestante l'operazione effettuata sulla piattaforma messa a disposizione dal collettore intermediario o di crowdfunding;
- **anche l'attestazione rilasciata dal collettore / gestore della piattaforma di crowdfunding / ente di cui al DPCM 20.6.2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti c/c bancari dedicati all'emergenza COVID-19.**

Nella citata Risoluzione n. 21/E l'Agenzia precisa inoltre che, **per i versamenti su c/c diversi da quelli "dedicati"** sopra riportati, oltre alla ricevuta del versamento **è necessaria una specifica ricevuta** del Dipartimento della Protezione Civile **attestante la finalità dell'erogazione al contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19.** Detta specifica ricevuta della Protezione Civile è necessaria anche nel caso in cui dalla ricevuta di versamento dell'erogazione liberale non sia possibile ricavare le informazioni ordinariamente richieste sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario, finalità).



La detrazione spettante per le erogazioni liberali in esame, essendo disciplinata da una norma diversa dall'art. 15, TUIR, **non è soggetta alla "rimodulazione" in base al reddito complessivo** del contribuente prevista dal comma 3-bis del citato art. 15. In altre parole, pertanto, anche per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000 trova applicazione la detrazione sopra esposta.

LA COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2021

Nel mod. REDDITI 2021 le erogazioni liberali in esame vanno espresse nel quadro RP per fruire della detrazione IRPEF del 30% da parte delle persone fisiche, nel quadro RS per la detrazione IRES del 30% per un ENC e nel quadro RG per fruire della deduzione dal reddito d'impresa per i soggetti in contabilità semplificata come di seguito illustrato.

DETRAZIONE IRPEF DEL 30%

Per fruire della **detrazione IRPEF del 30%** per le erogazioni liberali in esame, il relativo importo, nel limite massimo di € 100.000, va esposto nei **rigli da RP8 a RP13 "Altre spese"** del quadro RP, utilizzando il **nuovo codice "72"** appositamente istituito per le "erogazioni liberali per COVID-19".

Tale codice è utilizzato per evidenziare le medesime erogazioni anche nella CU 2021, Sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352).

Esempio 1

Il sig. Rossi a marzo 2020 ha effettuato un versamento di € 1.000 sul c/c dedicato 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per fruire della relativa detrazione, tale onere va così esposto nel quadro RP del mod. REDDITI 2021 PF.

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11	
			1	2	1	2
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		,00	2	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità			2	,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00
	RP8	Altre spese	Codice spesa	1 72	2	1.000,00
	RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	
	Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11					

Tale importo va quindi riportato a campo 6 di rigo RP15 "Totale spese su cui determinare la detrazione", riservata agli importi per i quali la detrazione spetta nella misura del 30%.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese rigli RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00

RIPRODUZIONE VIETATA

Enti non commerciali

Come sopra evidenziato la detrazione del 30% in esame spetta anche agli enti non commerciali. A tal fine nel mod. REDDITI 2021 ENC a rigo **RS440**, va indicato:

- a campo 1, l'importo dell'erogazione effettuata;
- a campo 2, l'ammontare della detrazione spettante (30% di campo 1, nel limite di € 30.000).
Tale detrazione, fino a concorrenza dell'imposta relativa al reddito imponibile di rigo RN19, va ricompresa a rigo RN20, campo 6.

Ipotizzando un'erogazione liberale di € 3.000, il rigo RS440 del mod. REDDITI 2021 ENC va pertanto così compilato.

Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da COVID-19	RS440	Erogazione effettuata		Detrazione	
		1	2	3	4
			3.000 ,00		900 ,00

DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA

Al fine di fruire della deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in esame:

- le imprese in contabilità semplificata che compilano il quadro RG devono indicare l'importo erogato a rigo **RG22 "Altri componenti negativi" con il codice "20"**, già presente in passato e dedicato alle *"erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti"*.



Gli importi in esame **non vanno** ricompresi tra le erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato, di cui all'art. 100, TUIR, espone nei medesimi righe con il codice "12" e a rigo RG29 *"Erogazioni liberali"*;

- le imprese in contabilità ordinaria **non devono indicare** l'importo erogato **nel quadro RF** in quanto lo stesso è già stato imputato a Conto economico.

Esempio 2



La Bianchi snc ad aprile 2020 ha effettuato un versamento di € 5.000 sul c/c dedicato della Protezione civile IT84Z0306905020100000066387.

Per fruire della relativa deduzione dal reddito d'impresa, tale onere va così esposto nel quadro RG del mod. REDDITI 2021 SP.

RG22 Altri componenti negativi	1 20	2	5.000 ,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00

Esempio 3



La Alfa srl a marzo 2020 ha effettuato un versamento di € 10.000 sul c/c dedicato della Protezione civile IT84Z0306905020100000066387.

Tale onere, essendo stato contabilizzato ed imputato a conto economico, non va esposto nel mod. REDDITI 2021 SC.

■